

La laicità: una passione francese che deve restare un umanesimo [terza parte]

di **Simone Gaboriau**

4. La laicità: un lungo fiume in tumulto. Anzitutto, una questione di *diritto*

Principio costituzionale della Repubblica, la laicità è, in primo luogo – e soprattutto –, un diritto. Attraverso la neutralità del potere pubblico e la sua separazione dalle religioni, la laicità garantisce la libertà di coscienza di tutte e di tutti e la non-discriminazione per motivi religiosi, di agnosticismo o ateismo.

Spesso se ne invocano i “valori”, perciò è importante sottolinearne la natura giuridica, il cui rispetto è affidato, in ultima istanza, alla giustizia (amministrativa e giudiziaria). Essa costituisce «una pacificazione attraverso il diritto»⁶⁸.

I valori sono concezioni, esplicite o implicite, di ciò che un individuo o un gruppo stimano e desiderano. Possono raggiungere la sfera giuridica, diventare diritto. Tuttavia, il rischio insito nel riferimento ai “valori della laicità” è che ciascuno porti in evidenza un contenuto, spesso connotato da preferenze morali, affermando la priorità dei propri ideali su ogni altra considerazione, e ciò a scapito del diritto medesimo.

Ora, la laicità caratterizza il diritto in se stesso, il diritto per eccellenza senza substrato morale, poiché si tratta di organizzare con precisione e rigore giuridici il vivere insieme nel mondo mediante la separazione tra *spirituale* e *temporale*, mentre altri Paesi perseguono lo stesso obiettivo di rispetto della libertà religiosa affidandosi ad altre soluzioni giuridiche (vds. *infra*).

Come scrive François Ost, «ciò che cambia nel passaggio al diritto è il fatto che, ormai, la relazione sociale primaria (affettiva, economica, politica) si iscrive sotto l'egida del *terzo*: allo stesso tempo, un'autorità in posizione di “terza persona” (giudice, legislatore), ma anche una funzione terza interiorizzata dagli individui divenuti soggetti di diritto»⁶⁹ [c.vo aggiunto - ndr].

La Repubblica rompeva la «Convenzione tra Sua Santità e il Governo francese», volendo appianare tutto ciò che, fino ad allora, era stato solo politico, se non anche economico, ovvero questo concordato e le direttive statali di organizzazione delle altre religioni, cristiane ed ebraica. Ha così iscritto la relazione sociale sotto l'egida di un terzo, a un tempo legge e giudice. Di conseguenza, in tale ambito i cittadini sono diventati soggetti di diritto.

Al contrario, i cd. “valori della laicità” sono diversi e variegati: a volte l'uguaglianza tra i sessi, altre i “valori essenziali” della Repubblica, dalla composizione varia e spesso influenzati da una risalente, marcata sfiducia nei confronti del fenomeno religioso⁷⁰, basata

⁶⁸ É. Poulat, *Notre laïcité publique. « La France est une République laïque »*, Berg International, Parigi, 2003, p. 14.

⁶⁹ F. Ost, *Le droit ou l'empire du tiers*, Dalloz, Parigi, 2021.

⁷⁰ Alla fine degli anni novanta, mi ritrovai a pranzare accanto a Jean-Pierre Chevènement, allora Ministro dell'interno del Governo Jospin, in occasione di un evento nazionale che riunisce magistrati e agenti di polizia nel quadro di una riflessione sulle misure a favore della sicurezza promosse dai due Ministri della giustizia e

sul forte timore dell'alienazione del pensiero. Ora, trovandosi associata, per così dire, a un “programma assiologico”, la laicità non può più aspirare alla neutralità, anzi se ne distacca nettamente. Una simile concezione del principio di laicità non è nuova nella storia del pensiero filosofico sulla laicità. Infatti, «[e]siste una vivace corrente laicista per la quale è importante mettere il cittadino al riparo da ogni forma di oscurantismo trascendentale attraverso l'adesione vincolata a valori comunemente definiti “repubblicani”»⁷¹.

4.1. La neutralità religiosa dello Stato

*Il principio di neutralità dello Stato è da porre in correlazione con la libertà di coscienza*⁷². In questo ambito, il *corpus* giuridico francese si regge sulla «Dichiarazione dei diritti dell'uomo e del cittadino» del 1789, seguita, due secoli più tardi, dalla «Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali». Entrambe proclamano, l'una agli artt. 10 e 11, l'altra all'art. 9, il diritto alla libertà di coscienza, di pensiero e di religione.

Richiamiamo qui l'art. 9 della Cedu:

«Libertà di pensiero di coscienza e di religione

1. Ogni persona ha diritto alla libertà di pensiero, di coscienza e di religione; tale diritto include la libertà di cambiare religione o credo, così come la libertà di manifestare la propria religione o il proprio credo individualmente o collettivamente, in pubblico o in privato, mediante il culto, l'insegnamento, le pratiche e l'osservanza dei riti.

2. La libertà di manifestare la propria religione o il proprio credo non può essere oggetto di restrizioni diverse da quelle che sono stabilite dalla legge e che costituiscono misure necessarie, in una società democratica, alla pubblica sicurezza, alla protezione dell'ordine, della salute o della morale pubblica, o alla protezione dei diritti e della libertà altrui».

Lo Stato democratico, responsabile dell'unità del «popolo» in tutta la sua diversità, deve farsi garante dell'equilibrio tra i diritti individuali di ciascuno così proclamati, virtualmente portatori di tensioni o conflitti⁷³. La neutralità religiosa è necessaria ad assicurare questa missione. Jean Rivero, un grande giurista francese, scriveva che la laicità ha «un solo e medesimo senso, quello della neutralità dello Stato»⁷⁴.

dell'interno. Con stupore, ho potuto constatare l'ignoranza del suo *entourage* sul fenomeno religioso (in Francia, tradizionalmente, il Ministro dell'interno è anche il “Ministro dei culti”).

⁷¹ S. Hennette-Vauchez, *Séparation, garantie, neutralité... les multiples grammaires de la laïcité*, in *Les nouveaux cahiers du Conseil constitutionnel*, n. 4/2016, pp. 9 ss. (www.cairn.info/revue-les-nouveaux-cahiers-du-conseil-constitutionnel-2016-4-page-9.htm).

⁷² Sul tema della libertà di coscienza, sia consentito rinviare a S. Gaboriau, *Sull'assassinio di Samuel Paty: dopo lo stordimento, il terrore e le lacrime, qualche domanda...*, in *Questione giustizia online*, 19 aprile 2021, www.questionegiustizia.it/articolo/sull-assassinio-di-samuel-paty-dopo-lo-stordimento-il-terrore-e-le-lacrime-qualche-domanda (Assassinat de Samuel Paty : après l'hébétude, l'effroi et les larmes, des questions... , 5 febbraio 2021, tr. it.: Mosè Carrara Soutour).

⁷³ ... Che, per secoli, si sono spesso tradotte in violenze, culminate nelle sanguinose guerre di religione, con un bilancio di (almeno) 300 mila morti. Non possiamo ignorare che violenze simili si producono tuttora in gran parte del mondo.

⁷⁴ J. Rivero, *La notion juridique de laïcité*, in *Recueil Dalloz*, n. XXXIII, 1949, pp. 137. Vds. anche l'affermazione contenuta nel *Rapporto* dell'11 dicembre 2003 redatto dalla Commissione presieduta da Bernard Stasi: «La neutralità dello Stato è la prima condizione della laicità», p. 22, www.vie-publique.fr/sites/default/files/rapport/pdf/034000725.pdf; www.archivio.oltreoccidente.org/sito_oltre/oltreoccidente/testi_oo/documenti/velo_franzia.pdf (cfr.

Così, lo Stato non accorda alcun sostegno preferenziale a questa o quella religione. Molto prima dell'esistenza della Convenzione europea dei diritti umani, per risolvere le tensioni la Francia ha inventato il concetto di laicità, che sarebbe, come si dice, “intraducibile” nelle altre lingue.

Separazione dello Stato dalle religioni non significa assenza di contatto con le autorità religiose: dovendo garantire il libero esercizio dei culti, le autorità pubbliche non possono disinteressarsi totalmente della questione religiosa.

Del resto, lo Stato francese riconosce il contributo delle religioni nel campo dell'azione sociale e della solidarietà. Anche se numerose organizzazioni laiche intervengono nell'azione sociale, quelle legate a una confessione sono legittimate nella loro attività di “risveglio” della solidarietà. È importante la loro partecipazione ad azioni caritative e ad istanze consultive su questioni etiche o che interessano i diritti umani. Per citarne qualcuna fra le più note: Comitato consultivo di etica per le Scienze della vita e della salute, Consiglio consultivo dei diritti dell'uomo, Fondazione “Abbé Pierre”, AT Quart Monde (fondato da padre Joseph Wresinski), Soccorso cattolico, la CIMADE («Comitato inter-movimento a sostegno degli sfollati»), associazione fondata dal pastore Roland de Pury, Azione cristiana per l'abolizione della tortura (ACAT), etc... Anche le religioni sono sollecitate a gestire situazioni di crisi, come quando, nel 1988, fu inviata in Nuova Caledonia una missione di riconciliazione formata anche da diversi rappresentanti del pensiero religioso e filosofico (in particolare un prete, un pastore, un massone).

Preferendolo a quello di “imparzialità”, talvolta impiegato, ricorro qui al concetto di “neutralità”. In effetti, imparzialità significa, preventivamente, non schierarsi in una situazione giuridica e/o istituzionale, mentre alla fine, necessariamente, ci si dovrà schierare (è il caso della giustizia). In materia religiosa, lo Stato non dovrà mai prender partito, cioè intervenire sul dogma: il religioso è “esterno” al giuridico. Altrimenti – esemplificando –, si farebbe ricorso ai principi enunciati dai testi nazionali e internazionali sulla parità tra i sessi e la non discriminazione di genere per combattere l'esclusione dall'ordinazione delle donne nella chiesa cattolica o i voti di castità contrari alla libertà individuale o, ancora, in nome dell'ordine pubblico, con riferimento a situazioni concrete che includono interessi superiori, in particolare la protezione della vita degli adulti (vds. la questione del rifiuto delle trasfusioni di sangue da parte dei testimoni di Geova⁷⁵) e quella del minore (come sempre

www.lemonde.fr/archives/article/2003/12/12/le-rapport-de-la-commission-stasi-sur-la-laicite_4288804_1819218.html; www.uaar.it/uaar/ateo/archivio/2005_5_art1.html/).

⁷⁵ Cons. Stato, *M.me X*, 26 ottobre 2001 (rifiuto del paziente testimone di Geova e trasfusione d'emergenza). Il Consiglio ha deliberato sulla responsabilità di un medico che aveva trasfuso un paziente testimone di Geova, contro la sua chiara ed esplicita volontà. Il Consiglio di Stato ritiene che non commetta errori tali da impegnare la responsabilità del servizio pubblico ospedaliero il medico che abbia trasfuso un paziente in situazione estrema e in pericolo di vita, per il quale le trasfusioni di sangue rappresentano l'unica scelta terapeutica pur avendo egli redatto, quando era cosciente, una lettera che esprimeva il suo rifiuto alla trasfusione. Per quanto riguarda i minori o i maggiorenni soggetti a tutela, l'obbligo di cura non tiene conto del rifiuto del paziente.

Da allora, una legge ha posto l'accento sull'obbligo di rispettare la volontà del paziente. Tuttavia, quando quest'ultimo, in stato di incoscienza e non potendo più esprimere la propria volontà, versa in una situazione che vede sua vita in pericolo, né vi sono alternative terapeutiche, si ritiene che, nonostante un rifiuto delle cure anteriormente espresso per convinzione religiosa, il medico possa effettuare la trasfusione senza commettere colpa. Inoltre, l'autorità pubblica francese autorizza se stessa ad ignorare le convinzioni religiose qualora i genitori, per rispettare certe regole, mettano in pericolo il proprio bambino. È il caso dei testimoni di Geova, che rifiutano qualsiasi trasfusione di sangue o intervento sui loro figli. In casi di estrema urgenza, in caso di diagnosi vitale, il medico decide da solo e, negli altri casi, previa autorizzazione dell'autorità giudiziaria.

nel caso dei figli minorenni cui sia negata una trasfusione di sangue dai genitori, Testimoni di Geova).

Secondo la Corte di Strasburgo, salvo in casi eccezionali, il diritto alla libertà religiosa, come inteso dalla Convenzione, esclude qualsiasi apprezzamento da parte dello Stato sulla legittimità delle credenze o sulle loro modalità di espressione⁷⁶.

Tra i casi “eccezionali” ammessi dalla Corte Edu, possiamo citare quello del “*Refah*”, il “Partito del Benessere”, sciolto dalla Corte costituzionale turca nel 1998, i cui discorsi e la cui attività rivelavano un progetto politico a lungo termine, mirante ad instaurare un regime basato sulla *sharia* (in particolare, per le norme di diritto penale e per le discriminazioni verso le donne) in un sistema giuridico pluralista, che non escludeva il ricorso alla violenza pur di conservare la propria stabilità nel tempo⁷⁷.

Progressivamente, in Francia è stato chiesto alla legge di intervenire nell’ambito delle credenze religiose o, almeno, della loro manifestazione esterna, mirando principalmente alla religione musulmana. Ciò ha significato, oltre alla mancanza di sangue freddo, il rilancio incontrollato di un concetto di laicità discutibile.

Pensando ai dibattiti precursori della legge del 1905, durati due anni – occorre ricordarlo, e dovrebbe servire da esempio –, Aristide Briand indicava ai deputati che vi sono due modi per far fallire una politica fondata sulla laicità: il primo è opporvisi nettamente; il secondo, promuovere degli eccessi tali da provocare opposizioni che renderanno la pace pubblica un traguardo impossibile. Briand chiedeva, allora, ai laici di vincere le paure legate alle attività “clericali”, dando così prova del loro «sangue freddo».

Questa lezione è valida ancor oggi. Il nostro Paese, che conta la più importante minoranza musulmana d’Europa, rappresenta una sfida all’estremismo islamista, i cui partigiani vorrebbero far credere ai nostri compatrioti musulmani che non possono essere cittadini della Francia laica praticandovi la loro religione. A noi tutti spetta il dovere di contrastare tali manipolazioni mediante una fedeltà ai principi enunciati dai nostri padri fondatori della laicità.

Rammentiamo, ancora, quanto affermava Briand: «*Ogni volta che l’interesse di ordine pubblico non potrà essere legittimamente invocato, nel silenzio dei testi o nel dubbio sulla loro esatta applicazione, la soluzione più conforme al pensiero del legislatore sarà quella liberale*». È – lo vedremo più avanti – la concezione nell’insieme adottata dal Consiglio di Stato e, talvolta, rimessa in questione dal legislatore e da un’intera corrente intellettuale e politica già richiamata. Quest’ultima si è esternata nell’ambito di un dibattito sul ddl, poi divenuto legge «contro il separatismo», mirante – secondo il potere esecutivo – a «rafforzare il patto repubblicano» contro l’«islamismo»⁷⁸. Come scrive Denis Salas, «in eco alle reazioni xenofobe (“da noi non si fa mica questo!”), un certo numero di leggi ha tracciato

⁷⁶ Corte Edu [GC], *Hassan e Tchaouch c. Bulgaria*, ric. n. 30985/1996, 26 ottobre 2000.

⁷⁷ ... Considerando che progetti simili erano in contraddizione con una “società democratica” e che le effettive possibilità per il *Refah* di attuarli rendevano tangibili e immediati i rischi per la democrazia – Corte Edu, *Refah Partisi c. Turchia*, ric. n. 41340/1998, 13 febbraio 2003.

⁷⁸ Legge 2021-1109 del 24 agosto 2021, nella sua formulazione posteriore alla decisione 2021-823 del 13 agosto 2021 del Consiglio costituzionale, il quale ha dichiarato alcune disposizioni non conformi alla Costituzione senza modificarne, sostanzialmente, la portata. La legge espande i poteri dell’amministrazione in diversi ambiti: associazione, culto, educazione in famiglia, e accelera le risposte penali. Dal 1° gennaio 2022, tutte le disposizioni della legge in oggetto sono entrate in vigore.

i contorni di una laicità infinitamente più restrittiva di quella che fa capo alla nostra tradizione liberale»⁷⁹.

4.2. Neutralità dei soggetti pubblici

In Francia, l'esigenza di neutralità dei soggetti pubblici non è mai stata seriamente rimessa in questione. A più riprese, si è affermato che funzionari e pubblici ufficiali sono, a causa del loro statuto, che li istituisce ad incarnazione del potere pubblico (quali che siano le loro funzioni), soggetti a uno stretto obbligo di neutralità religiosa. La loro è una neutralità assoluta – funzionari e pubblici ufficiali non possono manifestare alcuna preferenza per qualsiasi religione (né, aggiungerei, alcuna ostilità, anche se - che io sappia - manca al riguardo una casistica giurisprudenziale) – ed è stata affermata dalla giurisprudenza⁸⁰: «Il principio di laicità fa da barriera al fatto che [i pubblici ufficiali] dispongano, nell'ambito del servizio pubblico, del diritto di manifestare le proprie credenze religiose»⁸¹. Il divieto vale, si è detto, a prescindere dalle funzioni del soggetto, estendendosi nel settore dell'Istruzione pubblica agli ufficiali non incaricati della funzione docente. I dipendenti di organismi di diritto privato che partecipano all'erogazione di servizi pubblici possono altresì essere soggetti all'obbligo di neutralità religiosa⁸². Se pensiamo al numero dei soggetti coinvolti, tra organismi e personale, è evidente l'impatto potenziale di questa giurisprudenza: imprese di mensa scolastica, di sanificazione, di smaltimento dei rifiuti... Nell'insieme, risultano interessate tutte le aziende private associate al servizio pubblico. Talvolta si hanno situazioni complesse e delicate da risolvere rispetto a tale estensione giurisprudenziale. L'aumento costante dell'esternalizzazione dell'azione pubblica influisce, così, sui confini della laicità e della neutralità dei soggetti pubblici.

Il principio di neutralità dei soggetti pubblici è stato avallato dalla Corte Edu, che si è basata sulla vulnerabilità specifica degli utenti del servizio pubblico implicato (i malati di una casa di cura psichiatrica) e sulla concezione francese della laicità, in quanto «la relativa normativa statale fa prevalere i diritti altrui, la parità di trattamento dei pazienti e il funzionamento del servizio sulle manifestazioni del pensiero religioso». La Corte ha, pertanto, ritenuto che le esigenze della Cedu non fossero disattese dal mancato rinnovo del contratto per un'assistente sociale che, effettuando il proprio servizio presso il centro di accoglienza di una casa di cura psichiatrica, aveva rifiutato di togliersi il velo. Peraltro, ancora non molto tempo fa, in alcuni ospedali il personale infermieristico era composto, almeno in parte, da persone in abito religioso, con tanto di velo o cuffia!

Una simile lettura della tutela delle convinzioni religiose di ciascuno non è, tuttavia, così scontata. In diversi Paesi “a vocazione neutrale”, la medesima tutela passa – al contrario – per la diversità religiosa dei rappresentanti dei pubblici poteri anziché per la loro

⁷⁹ D. Salas, *Laïcité*, op. cit., p. 390.

⁸⁰ Cons. Stato, *Demoiselle Jamet*, ric. n. 98284, 3 maggio 1950.

⁸¹ Cons. Stato (parere), *Mlle Marteaux*, ric. n. 217017, 3 maggio 2000.

⁸² Corte Edu, *Ebrahimian c. Francia*, ric. n. 64846/2011, 26 novembre 2015. La Corte ha respinto il ricorso contro la Francia presentato da un'assistente sociale presso il servizio di Psichiatria del Centro di accoglienza e di cure ospedaliere di Nanterre, il cui contratto non era stato rinnovato a causa dell'uso del velo. La Corte ha dichiarato che, se il provvedimento disciplinare adottato nei confronti della Sig.ra Ebrahimian costituiva un'ingerenza nell'esercizio della sua libertà di manifestare la religione di appartenenza, tuttavia essa «può ritenersi proporzionata allo scopo perseguito», e dunque «necessaria in una società democratica». Pertanto, «non vi è stata violazione dell'articolo 9 della Convenzione».

soggezione a una regola personale di neutralità. In qualche modo, allora, la neutralità è garantita agli utenti dei servizi pubblici con un'aggiunta di visibilità alle diverse affiliazioni religiose. Uniformità apparente in Francia. Diversità visibile altrove.

Così, secondo quest'ultima concezione, il fatto che i rappresentanti del potere pubblico portino su di sé dei simboli religiosi può essere non solo tollerato, ma anche organizzato: secondo differenti modalità, il diritto statunitense, britannico o canadese consentono che le Forze dell'ordine indossino un velo o una *kippah* e che quelli che portano la barba e il turbante da *sikh* siano dispensati, nel corredo dell'uniforme, da alcuni elementi incompatibili con l'elemento religioso dal quale dichiarano di non potersi separare. Questi Paesi rivendicano, parimenti, la neutralità religiosa della propria azione pubblica.

Come si vede, esistono altre concezioni della neutralità rispetto a quella francese, che implica un obbligo generalizzato di neutralità "esterna" per i funzionari e i pubblici ufficiali.

Per parte mia, pur rispettando la visione degli altri Paesi, ritengo che la concezione francese sia "sana" se limitata ai soggetti pubblici; a questo proposito, occorre riflettere sulla necessità di porre dei limiti per quei dipendenti privati che concorrono al funzionamento dei servizi pubblici in un contesto di ampliamento illimitato di tale concorso.

Perché? È una questione legata alla legittimità dell'esercizio di una funzione nel nome di uno Stato neutrale e rispettoso di tutte le religioni, così come dell'ateismo.

Certo, le attribuzioni di un'assistente sociale non sono *a priori* le stesse dello Stato, ma la prima esercita le sue funzioni nell'ambito di un servizio pubblico statale, dove è imposto un trattamento egualitario di tutti – e, in particolare, delle persone più vulnerabili – come avviene per qualsiasi altro pubblico ufficiale.

Perché il pubblico ufficiale non può portare su di sé simboli religiosi? Diversamente, romperebbe la fiducia che dovrebbe instaurarsi con l'utente del servizio pubblico con il quale interagisce. Infatti, in una società democratica, il pubblico ufficiale dovrà porre in evidenza ciò che ha in comune con la collettività e non ciò che da essa può – o potrebbe – distinguerlo. Dovrà affermarsi come partecipante alla comunità umana in forza di ciò che la riunisce, non che la divide, altrimenti incrinerebbe anche la fiducia della Nazione, che non ha da temere in lui un conflitto di lealtà tra ordine della legge e ordine religioso.

Non si può, invece, sostenere la concezione che, da quasi vent'anni, tende ad estendere in modo significativo l'applicazione di questo principio a un buon numero di soggetti privati, il che equivale allora a tradurre in pratica un programma non più di neutralità-separazione ma di neutralità-laicizzazione dell'intera società.

L'evolversi del panorama religioso e il risorgere di tensioni scaturite dall'espressione di talune convinzioni religiose, islam in testa, non devono infatti spingere a rimettere in dubbio il principio di laicità, come previsto dai padri della legge del 9 dicembre 1905.

5. Il "disvelamento delle donne", travisamento della laicità?

Il controllo poliziesco sull'abbigliamento e sull'aspetto esteriore non contrasta con la comprensione profonda di un sistema fondato sulla libertà?

Aristide Briand tenne a sottolineare che «il silenzio del disegno di legge in merito al vestiario ecclesiastico non è stato l'esito di un'omissione ma, al contrario, di una delibera ben ponderata», motivando così tale impostazione: «Alla commissione è sembrato che si sarebbe prestato il fianco, con un esito problematico, a critiche di intolleranza, esponendosi

inoltre a un pericolo ancor più grave: l'assurdità di pretendere dai ministri del culto, con una legge che si prefigge d'instaurare in questo Paese un regime di libertà religiosa, l'obbligo di modificare il taglio dei loro vestiti».

Dalla sfera pubblica a quella personale privata, si è innescato un processo che, a distanza di quasi due decenni, consente una chiara constatazione: numerose sono, oggi, le situazioni che vedono pesare sulle persone private un obbligo di neutralità religiosa⁸³.

5.1. La gestazione della legge del 15 marzo 2004 e il divieto del velo nelle scuole

La legge in questione segna indubbiamente un punto di rottura. È, infatti, la prima volta che un testo prescrive un chiaro obbligo di neutralità religiosa gravante su persone private (gli alunni delle scuole elementari, medie e superiori pubbliche) in nome del principio di laicità.

Bisogna ricordare (*cf. supra*) che questa legge fu preceduta da un parere del Consiglio di Stato⁸⁴ secondo il quale gli alunni avevano il diritto a esprimere e manifestare le loro credenze all'interno degli istituti scolastici nel rispetto del pluralismo e della libertà altrui e senza pregiudicare le attività di insegnamento, il contenuto dei programmi e l'obbligo di frequenza⁸⁵. Così, agli occhi del Consiglio di Stato, l'uso da parte degli alunni di segni indicatori della loro appartenenza a una confessione non era, di per sé, incompatibile con il principio di laicità. Esso riteneva, tuttavia, che la libertà religiosa loro riconosciuta non gli avrebbe permesso un'esibizione di simboli tale da tradursi in atti di pressione, provocazione, proselitismo o propaganda e che, qualora avesse osteggiato l'adempimento dei compiti del servizio pubblico dell'insegnamento, quella stessa libertà poteva essere limitata.

I principi enunciati nel parere del Consiglio di Stato del 27 novembre 1989 hanno dato luogo a una giurisprudenza che, nel silenzio della legge – protrattosi fino al 2004 –, ha testimoniato il permanere dello spirito liberale del Consiglio di Stato: la libertà di opinione e di espressione religiosa è un principio che tutela gli utenti del servizio pubblico; le sue restrizioni devono essere oggettivamente giustificate.

Il Consiglio di Stato ha tentato di conciliare, con un approccio casistico, la garanzia delle libertà con il mantenimento dell'ordine interno agli istituti scolastici e il normale funzionamento del servizio pubblico.

Dopo la sconfitta della sinistra alle elezioni del marzo 1993, il nuovo Ministro dell'istruzione nazionale, François Bayrou, pubblicò dapprima (il 26 ottobre 1993) una

⁸³ Nelle righe che seguono, riprendo le riflessioni contenute nel saggio di S. Hennette-Vauchez e D. Roman, *Droits de l'Homme et libertés fondamentales*, Dalloz, Parigi, 2020 [I ed.: 2013].

⁸⁴ Parere dell'assemblea generale (sez. dell'interno), 27 novembre 1989, n. 346893: «l'uso, da parte degli alunni, di segni con i quali intendono manifestare la loro appartenenza a una religione non è, di per sé, incompatibile con il principio di laicità nella misura in cui esso costituisca esercizio della libertà di espressione e di manifestazione di una credenza religiosa; questa libertà, nondimeno, non può permettere loro di sfoggiare segni di appartenenza religiosa che, per la loro natura, per le condizioni in cui sono portati individualmente o collettivamente o per il loro carattere ostentatorio o rivendicativo, costituiscano un atto di pressione, di provocazione, di proselitismo o di propaganda, portino pregiudizio alla dignità o alla libertà dell'alunno o di altri membri della comunità scolastica, compromettano la loro salute o la loro sicurezza, intralcino lo svolgimento delle attività di insegnamento e il ruolo educativo degli insegnanti, perturbino infine l'ordine interno all'istituto o il normale funzionamento del servizio pubblico».

⁸⁵ J.-M. Sauvé, *Laïcité et République* (presentazione dell'allora vicepresidente del Consiglio di Stato, in occasione della Conferenza Olivaint), Hôtel de l'Industrie, Parigi, 6 dicembre 2016 (www.conseil-etat.fr/publications-colloques/discours-et-interventions/laicite-et-republique).

circolare che richiamava i principi giuridici in esame («lo Stato di diritto è stato stabilito dal Consiglio di Stato, nel suo parere del 27 novembre 1989, ripreso e commentato dalla circolare ministeriale del 12 dicembre 1989» – cd. “circolare Jospin”, dal nome del suo predecessore), insistendo sulla necessità che i regolamenti interni delle scuole e degli istituti pubblici locali d’insegnamento siano conformi al parere del Consiglio di Stato. In seguito, il 20 settembre 1994 – a quanto pare, rispondendo alla richiesta di numerosi capi di istituto – Bayrou pubblicava una circolare⁸⁶ sull'uso dei simboli religiosi nelle scuole. Il testo, riferendosi alla posizione del Consiglio di Stato senza tuttavia citarla espressamente e senza evocarne la giurisprudenza, esprimeva la necessità di non accettare a scuola la presenza e la moltiplicazione di «segni ostentatori» tendenti a «separare alcuni alunni dalle regole di vita comune della scuola», che diventavano così «segni di proselitismo».

Si proponeva, in particolare, di inserire nei regolamenti interni degli istituti il seguente passaggio: «Gli alunni che portano sobriamente su di sé i segni inerenti il loro attaccamento personale a talune convinzioni, soprattutto religiose, sono ammessi nell'istituto. È invece vietata l'ostentazione dei segni che costituiscano, in se stessi, elementi di proselitismo o di discriminazione. Sono vietati anche gli atteggiamenti provocatori, le violazioni degli obblighi di diligenza e di sicurezza, i comportamenti che possano costituire una pressione sugli altri alunni, perturbare lo svolgimento delle attività di insegnamento o l'ordine nell'istituto».

La circolare è stata interpretata da alcuni⁸⁷ come atto a vietare l'uso del velo a scuola (vds. il caso di studio richiamato *infra*), mentre il Consiglio di Stato aveva preso in considerazione, in una sentenza del 2 novembre 1992⁸⁸, l'uso di un *foulard* che copriva la capigliatura di bambine, senza che fosse dimostrato né asserito che le condizioni in cui era indossato il *foulard* (qualificato come segno di appartenenza religiosa) fossero tali da conferire all'atto stesso di indossarlo un carattere di pressione, provocazione, proselitismo o propaganda, lesivo della dignità, libertà, salute o sicurezza degli alunni ovvero turbativo dell'ordine interno all'istituto o dello svolgimento delle attività di insegnamento.

L'aspetto del trattamento *caso per caso* era passato sotto silenzio nella circolare: la proposta di modifica dei regolamenti interni lo ometteva evocando, in particolare, segni che costituissero «*di per sé* elementi di proselitismo». Era, del resto, l'unica formula aggiunta al parere del Consiglio di Stato; la circolare non abrogava le due precedenti (che lo saranno soltanto con la circ. n. 2004-084 del 18 maggio 2004, successiva alla l. 15 marzo 2004, quindi in un altro contesto giuridico) ed era, d'altronde, sostanzialmente conforme allo Stato di diritto dell'epoca; tuttavia, la chiara esposizione d'intenti che la connotava esprimeva la volontà di espellere gli studenti separatisti.

In tal modo, se l'abile redazione della circolare rendeva certamente possibile un'interpretazione compatibile con la giurisprudenza del Consiglio di Stato, l'intenzione del suo Autore – come, del resto, lo stesso Bayrou aveva dichiarato alla stampa⁸⁹ – era chiara: bandire il *foulard* dalla scuola.

⁸⁶ Circ. 20 settembre 1994, n. 1649 (www.assemblee-nationale.fr/12/dossiers/documents-laicite/document-3.pdf).

⁸⁷ *La circulaire de François Bayrou à propos du port du foulard islamique. Le texte du ministre de l'éducation nationale*, *Le Monde*, 21 settembre 1994 (www.lemonde.fr/archives/article/1994/09/21/la-circulaire-de-francois-bayrou-a-propos-du-port-du-foulard-islamique-le-texte-du-ministre-de-l-education-nationale_3849192_1819218.html).

⁸⁸ Cons. Stato, 4 / 1 SSR, *Kherouaa e altri*, ric. n. 130394, 2 novembre 1992.

⁸⁹ In veste di Ministro dell'istruzione, Bayrou invierà ai capi d'istituto istruzioni «molto chiare» riguardanti i «segni ostentatori» e, in particolare, il *foulard* islamico. In un'intervista pubblicata, il 10 settembre 1994, dal

Il Consiglio di Stato⁹⁰ riuscì a non pronunciarsi in merito alla legittimità della circolare – evitando così ogni rischio di annullamento –, ritenendo che il documento non avesse di per sé effetti diretti⁹¹. In ogni caso, la circolare non era in grado di modificare la giurisprudenza amministrativa.

Così, tra il 1994 e il 2003, un centinaio di ragazze sono state espulse dalle scuole medie e dai licei pubblici per l'uso del velo islamico, e una volta su due queste espulsioni sono state annullate dai tribunali⁹².

5.2. L'adozione della legge del 15 marzo 2004

Sembra che l'approccio sfumato del Consiglio di Stato, forse frainteso, abbia suscitato difficoltà concrete di applicazione, ma anche ostilità da parte di alcune correnti che si richiamano alla laicità. Così, la legge del 15 marzo 2004⁹³, seguendo la proposta della «Commissione di riflessione sull'applicazione del principio di laicità nella Repubblica»⁹⁴, ha modificato lo stato del diritto positivo *vietando, nelle scuole e nei licei pubblici, l'uso di simboli o capi di abbigliamento per mezzo dei quali gli alunni manifestino ostentatamente un'appartenenza religiosa*.

Si passava dall'«ostentatorio» all'«ostensibile», e si sopprimeva l'approccio basato sull'effettività e sulla volontà di proselitismo. La distinzione tra i due concetti non è scontata: il primo può tradursi come «volontà manifesta di esibire (qualcosa)»; il secondo come «ciò che non si cerca di nascondere».

In ogni caso, la circolare del 18 maggio 2004⁹⁵, pienamente convalidata dal Consiglio di Stato⁹⁶ nella sua esplicitazione delle disposizioni di legge, definisce così i simboli e gli indumenti vietati: «Sono quelli il cui utilizzo porta a farsi riconoscere immediatamente per la propria appartenenza religiosa, come il velo islamico – comunque esso sia denominato –, la *kippah* o una croce di dimensioni manifestamente eccessive». Detta circolare, inoltre, ha integrato – anziché limitarsi a commentarla – la legge del 15 marzo 2004, affermando che

settimanale *Le Point*, il Ministro scarta l'idea di una legge proibitiva, caldeggiata da alcuni esponenti della maggioranza (tra cui l'ex-preside del liceo di Creil, divenuto deputato), ma ritiene che le pronunce della giustizia amministrativa favorevoli all'uso del *foulard* abbiano lasciato un'impressione «d'incertezza [che] non è sana» (cfr. www.lemonde.fr/archives/article/1994/09/11/education-dans-un-entretien-au-point-francois-bayrou-annonce-de-nouvelles-instructions-sur-le-port-du-foulard-islamique-a-l-ecole_3816699_1819218.html).

⁹⁰ Cons. Stato, *Association "Un Sysiphe"*, ric. n. 162718, 10 luglio 1995.

⁹¹ ... Poiché «Il Ministro dell'educazione nazionale si è limitato (...) a chiedere ai capi d'istituto destinatari della suddetta circolare di proporre ai rispettivi consigli di amministrazione una modifica dei regolamenti interni (...); tale istruzione non contiene di per sé, nessuna disposizione direttamente opponibile agli amministrati che possa essere discussa mediante un ricorso per eccesso di potere».

⁹² *L'affaire du voile : repères*, in *Confluences Méditerranée*, n. 4/2006, p. 31 (www.cairn.info/revue-confluences-mediterranee-2006-4-page-31.htm).

⁹³ Art. L. 141-5-1 del codice dell'istruzione: «Nelle scuole primarie e secondarie e nei licei pubblici è vietato portare simboli o indossare abiti con i quali gli alunni manifestino ostentatamente un'appartenenza religiosa. Il regolamento interno ricorda che l'attuazione di un procedimento disciplinare è preceduta da un dialogo con l'alunno».

⁹⁴ Delle 26 proposte formulate nella relazione della Commissione, una sola è stata accolta: quella relativa ai simboli religiosi a scuola (www.archivio.oltreoccidente.org/sito_oltre/oltreoccidente/testi_oo/documenti/velo_francia.pdf).

⁹⁵ www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000000252465.

⁹⁶ Consiglio Stato, *Union française pour la cohésion nationale*, ric. n. 269077, 8 ottobre 2004 (www.legifrance.gouv.fr/ceta/id/CETATEXT000008154566/).

essa «non vieta i complementi e gli abiti comunemente indossati dagli alunni al di fuori di ogni significato religioso; per contro, la legge vieta a un alunno di avvalersi del carattere religioso ad essi attribuito, ad esempio, rifiutando di conformarsi alle norme sull'abbigliamento degli alunni all'interno dell'istituto», aggiunta che è stata convalidata da una decisione del 5 dicembre 2007⁹⁷.

In queste decisioni, il Consiglio di Stato, nel *considerando* di principio, ha indicato che erano vietati non solo i simboli «il cui utilizzo, di per sé, manifesta ostentatamente un'appartenenza religiosa» ma anche quelli il cui utilizzo manifesta una tale appartenenza «solo a causa del comportamento dell'allievo». Ritroviamo questa seconda categoria nella bandana indossata da una studentessa musulmana. Infatti, nella relativa decisione, il Consiglio di Stato rilevava che l'allieva e la sua famiglia hanno «persistito con intransigenza nel loro rifiuto» di rinunciare a indossare ininterrottamente la bandana⁹⁸.

Perché questa legge, molto più restrittiva della giurisprudenza del Consiglio di Stato, è stata approvata?

A maggioranza, i componenti della Commissione⁹⁹ «avevano constatato che, nei cortili dei licei e dei collegi pubblici, gruppi di ragazzi esercitavano pressioni sulle ragazze percepite come musulmane che non portavano il velo. Nella mentalità di questi gruppi, poiché indossare il velo era consentito alle ragazze, coloro che non portavano lo facevano per scelta. Per loro erano “cattive musulmane”, “puttane” che avrebbero invece dovuto seguire l'esempio delle loro “sorelle” che lo indossavano. Anche le ragazze che non intendevano indossare il velo avevano diritto alla libertà di coscienza e rappresentavano un'ampia maggioranza. I presidi e gli insegnanti avevano fatto del loro meglio per ristabilire l'ordine, ma avevano fallito. [...] [P]ortare il velo o imporlo agli altri era diventata una questione – anziché di libertà individuale – di strategia nazionale da parte di un'organizzazione, i Fratelli Musulmani, che utilizzava le scuole pubbliche come principale campo di battaglia»¹⁰⁰.

Ma la legge ha raggiunto il suo obiettivo?

5.3. Gli effetti immediati

Occorre subito precisare che il Consiglio di Stato, nella citata decisione del 5 dicembre 2007, ritenendo che, anche in caso di sua espulsione, non sia violato il diritto dell'allieva all'istruzione, ha ragionato come segue: «[l'allieva potrà] essere iscritta in un istituto

⁹⁷ Cons. Stato, *M. et M.me A*, ric. n. 295671, 5 dicembre 2007, www.legifrance.gouv.fr/ceta/id/CETATEXT000018007973/.

⁹⁸ «Dopo aver rilevato, attraverso una valutazione insindacabile dei fatti, che il quadrato di tessuto di tipo “bandana” che copre i capelli della Signorina A era da lei indossato in permanenza, e che sia lei sia la sua famiglia avevano persistito con intransigenza nel rifiuto di rinunciarvi, la *Cour administrative d'appel* di Nancy ha potuto, evitando un'inesatta applicazione delle disposizioni dell'art. L. 141-5-1 del codice dell'istruzione, dedurre da tali constatazioni che la Signorina A aveva chiaramente manifestato la sua appartenenza religiosa indossando quel copricapo, che non può essere considerato “discreto”; pertanto, aveva violato il divieto imposto dalla legge».

Vds. il commento critico di F. Dieu, *Le Conseil d'Etat et la laïcité négative*, in *lexbase.fr*, 7 ottobre 2010 (www.lexbase.fr/revues-juridiques/3209737-doctrine-le-conseil-d-etat-et-la-laicite-negative).

⁹⁹ Jean Baubérot, storico e sociologo, membro della Commissione e fondatore della sociologia della laicità, fu il solo ad astenersi al momento del voto a favore del divieto del velo nella scuola pubblica.

¹⁰⁰ P. Weil (anch'egli membro della Commissione Stasi), *De la laïcité en France*, Grasset, Parigi, 2021, pp. 93 e 94.

pubblico conformemente alle disposizioni dell'articolo L. 141-5-1 del codice dell'istruzione (vale a dire, accettando di rispettare il divieto imposto dalla legge) oppure essere iscritta al Centro nazionale per l'insegnamento a distanza (CNED) o in un istituto privato (che può risultare oneroso per la famiglia), o ancora essere istruita nella sua famiglia alle condizioni previste dall'articolo L. 131-2 del codice dell'istruzione» («istruzione in famiglia» che, al momento di quella sentenza, costituiva per le famiglie un diritto, ma che, per effetto della l. 24 agosto 2021, sarà ormai fortemente inquadrata e soggetta ad autorizzazione amministrativa a partire dall'inizio del nuovo anno scolastico – settembre 2022)¹⁰¹. Secondo le indicazioni del Ministero dell'educazione nazionale¹⁰², nell'anno scolastico 2003-2004 circa 1.500 alunni manifestavano ostentatamente un'appartenenza religiosa, mentre all'inizio dell'anno successivo (a legge ormai vigente) furono registrati solo 639 casi¹⁰³, con l'espulsione definitiva, in seguito a colloquio, di 47¹⁰⁴ allievi, essendo precisato che la stragrande maggioranza aveva scelto di conformarsi, eventualmente optando per la via alternativa alla procedura disciplinare. Orbene, non è impossibile che, anche prima dell'inizio dell'anno scolastico 2004-2005, i ragazzi abbiano potuto cambiare scuola accedendo all'istruzione privata, optando per l'insegnamento a distanza o addirittura iscrivendosi all'estero. A questo proposito, è interessante considerare che 96 degli alunni che mostravano i simboli in modo ostentato¹⁰⁵ hanno optato per esiti alternativi alla commissione disciplinare, quali l'iscrizione in scuole private, in Francia o all'estero, il ritiro (i maggiori di 16 anni) e, soprattutto, 50 iscrizioni al CNED.

Va precisato che, secondo un rapporto del Senato del 2004, al momento della “circolare Bayrou” a indossare il velo a scuola erano 2000 ragazze¹⁰⁶.

All'epoca, sembrava¹⁰⁷ che il velo fosse portato in base a due distinte modalità:

- il velo “rivendicato”: alcune ragazze, peraltro perfettamente integrate a scuola e senza problemi di rendimento, rivendicavano la libertà delle proprie scelte personali anche contro il volere dei genitori;

- il velo “obbligato”: portato sotto pressione della famiglia e del suo *entourage*; erano quelle le giovani che la commissione intendeva proteggere, così come coloro che rifiutavano di indossare il velo, subendo il disonore familiare e dell'ambiente circostante. Di certo, le prime hanno potuto lasciare la scuola pubblica o, in caso contrario, sentirsi poco accolte, pur

¹⁰¹ L' autorizzazione sarà concessa avendo riguardo allo stato di salute del bambino o alla sua disabilità, ovvero a causa della pratica di attività sportive od artistiche intensive, della mobilità familiare in Francia o della lontananza geografica di qualsiasi istituto scolastico pubblico. Inoltre tale concessione avverrà in ragione dell'esistenza di una situazione specifica del bambino all'origine del progetto educativo, previa verifica delle capacità della famiglia di istruire il bambino.

¹⁰² Vds. Risposta ministeriale del 12 dicembre 2006, n. 99109 (*Joan Q.*), p. 12993 (richiamata da F. Dieu, *Le Conseil d'Etat, op. cit.*).

¹⁰³ Fatta eccezione per due grosse croci e undici turbanti *sikh*, tutti gli altri “segni” sono veli islamici.

¹⁰⁴ Precisamente, 44 espulsioni per velo islamico e 3 per copricapo *sikh*.

¹⁰⁵ Vds. H. Cherifi, *Application de la loi du 15 mars 2004 sur le port des signes religieux ostensibles dans les établissements d'enseignement publics*, rapporto al Ministero, luglio 2005 (www.vie-publique.fr/sites/default/files/rapport/pdf/064000177.pdf).

¹⁰⁶ Lo stesso Bayrou parlava di 3000, riferendosi all'anno anteriore alla circolare da lui sottoscritta. Entrambi i dati (2000 e 3000) sono tratti dal saggio di E. Maurin, *Trois leçons sur l'école républicaine*, Seuil, Parigi, 2021.

¹⁰⁷ E. Maurin, *op. ult. cit.*, che a sua volta rinvia a F. Gaspard e F. Khosrokhavar, *Le Foulard et la République*, La Découverte, Parigi, 2005.

avendo accettato di togliere il velo. In entrambi i casi, esse hanno patito profondamente questa legge. Il loro numero è totalmente sconosciuto.

Comunque sia, se i numeri riferiti al periodo anteriore alla legge (sopra citati) sono esatti – sicuramente rendono il giusto ordine di grandezza –, ci mostrano che il velo portato nelle scuole secondarie e nei licei pubblici corrispondeva a una realtà marginale.

Attualmente, i due studi più noti giungono ad esiti analitici diversi.

Due ricercatrici di Stanford¹⁰⁸ hanno esaminato le conseguenze della legge del 2004, procedendo a un'indagine qualitativa. In base alle loro conclusioni, l'autonomia delle ragazze sarebbe stata ridotta. Sfruttando l'inchiesta «*Trajectoires et Origines*», una delle pochissime indagini francesi che interroga le persone sulla loro religione, «le Autrici¹⁰⁹ mostrano, inoltre, che il numero di ragazze che dichiarano di esser state vittime di razzismo o di discriminazione è aumentato, che la fiducia nella scuola è diminuita e che è cresciuto il sentimento di identità nazionale. Le giovani intervistate dichiarano un attaccamento più forte al proprio Paese di origine, ma anche – il che può apparire paradossale – alla loro identità francese. Spingendo ciascuna a definirsi secondo questa doppia dimensione, la legge potrebbe aver contribuito a rafforzare l'importanza della questione identitaria e incoraggiato una forma di polarizzazione.

Le differenze di percorso in età adulta tra quelle che, per anzianità, sono “sfuggite” alla legge e quelle che vi sono state confrontate, sono importanti e vanno tutte nella stessa direzione: le seconde sono più spesso inattive, hanno più figli, vivono più spesso con i genitori e più raramente hanno un impiego».

Anche Eric Maurin e Nicolás Navarrete, economisti della *Paris School of Economics*, nel 2019 hanno condotto un'indagine¹¹⁰ adottando il metodo indiretto per identificare gli studenti musulmani e confrontarne i risultati scolastici con quelli degli altri studenti. Stando alla loro analisi¹¹¹, alla pubblicazione della circolare del 1994 è seguito un più alto rendimento scolastico delle ragazze identificate come “musulmane” e, di conseguenza, una riduzione delle disparità tra gli allievi musulmani e non. Al contrario, la generazione che entrava nell'adolescenza intorno al 2004 ha visto la proporzione dei diplomati secondari aumentare fra le ragazze identificate come musulmane, benché fosse ugualmente aumentato fra i ragazzi identificati come tali, tanto che Maurin e Navarrete dubitano che ciò sia imputabile a una misura rivolta unicamente alle ragazze. Secondo alcuni, le loro conclusioni appaiono molto fragili rispetto ai dati presentati¹¹².

¹⁰⁸ A. Abdelgadir e V. Fouka, *Political Secularism and Muslim Integration in the West : Assessing the Effects of the French Headscarf Ban*, paper, Università di Stanford (California), gennaio 2019 (<https://vfouka.people.stanford.edu/sites/g/files/sbiybj4871/f/abdelgadirfoukajan2019.pdf>), online da maggio 2020

(www.researchgate.net/publication/341324264_Political_Secularism_and_Muslim_Integration_in_the_West_Assessing_the_Effects_of_the_French_Headscarf_Ban).

¹⁰⁹ Per una sintesi, vds. P.-Y. Geoffard, *Loi contre le voile à l'école : l'heure des bilans*, *Libération*, 18 marzo 2019 (www.liberation.fr/debats/2019/03/18/loi-contre-le-voile-a-l-ecole-l-heure-des-bilans_1715972/#:~:text=L'intention%20%C3%A9tait%20sans%20doute,la%20sortie%20de%20l'%C3%A9cole).

¹¹⁰ Cfr. www.clesdusocial.com/les-lecons-d-eric-maurin-sur-l-ecole-republicaine-interdiction-du-voile-a-l-ecole.

¹¹¹ Vds. E. Maurin, *Trois leçons sur l'école républicaine*, Seuil, Parigi, 2021.

¹¹² Cfr., ad esempio, N. Nahapétian, *L'interdiction du voile a-t-elle émancipé les jeunes musulmanes?*, in *Alternatives économiques*, 10 settembre 2021 (www.alternatives-economiques.fr/linterdiction-voile-a-t-emancipe-jeunes-musulmanes/00100337).

In ogni caso, andando oltre nella valutazione delle conseguenze della legge del 2004 – il che appare indispensabile – sarebbe necessario effettuare studi ulteriori, di preferenza multidisciplinari. Ci auguriamo che, nell'attuale contesto, i ricercatori francesi – che potrebbero presto essere bollati come “islamisti di sinistra” (“*islamo-gauchistes*”)¹¹³ – trovino dei finanziamenti.

Il divieto – lo ricordiamo – si applica solo alla scuola pubblica (scuole elementari, medie e licei) e non riguarda l'università, benché vi sia chi, periodicamente, ne propone l'estensione a quell'ambito.

Da parte mia, ritengo che questa legge abbia contribuito a costruire nella mente di alcuni musulmani l'idea che la Francia non li accettasse, e alcuni politici, islamisti radicali, hanno abilmente sfruttato questo risentimento.

Dal canto suo, la Corte europea dei diritti dell'uomo ha a suo tempo stabilito che la legge del 15 marzo 2004 è conforme all'articolo 9 della Cedu¹¹⁴.

5.4. Il divieto del “velo integrale”

Lo stesso vale per la legge dell'11 ottobre 2010, relativa al divieto di indossare indumenti allo scopo di celare il proprio volto in pubblico. Essa fu votata per contrastare l'uso, da parte di 1900 donne (altra realtà marginale) sul territorio, del velo integrale (il *niqab*). Questo testo normativo è emblematico del passaggio da un regime di laicità-neutralità a un regime in cui la laicità ricopre e trasmette, al contrario, valori imperativi.

L'economista e statistico Thomas Coutrot ha cercato di dimostrare la fragilità delle interpretazioni di Maurin e Navarrete. In particolare, i dati utilizzati, provenienti dall'indagine sull'occupazione dell'Insee, non contengono alcuna informazione sul velo o sui conflitti intra-familiari. Infine, per Courtot, il fatto che i ragazzi del gruppo musulmano non abbiano raggiunto lo stesso traguardo potrebbe anche implicare che subiscono pregiudizi e discriminazioni molto più forti delle ragazze – Cfr. www.clesdusocial.com/les-lecons-d-eric-maurin-sur-l-ecole-republicaine-interdiction-du-voile-a-l-ecole.

¹¹³ Questa espressione, che attualmente suscita non pochi dibattiti in Francia, evoca una sorta di convergenza tra ambienti della sinistra e alcune tendenze dell'islam. Utilizzata dal Ministro dell'istruzione Jean-Michel Blanquer, l'espressione è tornata alla ribalta nel dibattito pubblico. Per gli uni è un attacco retorico o, addirittura, un insulto; per gli altri, una deriva di una parte della sinistra che, in qualche modo, troverebbe nella comunità musulmana un sostituto del proletariato. Blanquer ha impiegato il termine nel corso di un'intervista radiofonica, in seguito all'attentato di Conflans-Saint-Honorine: «Quello che viene chiamato islamo-gauchismo provoca il caos nelle università. [Essi] favoriscono un'ideologia che poi, a tratti, porta al peggio».

Riprendendo il termine utilizzato dal Ministro dell'interno, Gérald Darmanin, all'Assemblea nazionale, Blanquer ha denunciato degli «intelletuali complici» di atti terroristici, come l'assassinio di Samuel Paty, ucciso vicino al collegio di Conflans-Saint-Honorine (Yvelines), dove insegnava, per aver mostrato alla sua classe IV delle caricature di Maometto. «Sarò molto fermo di fronte a tutti coloro che oggi, credendosi progressisti, creano le condizioni per una forma di tolleranza al radicalismo», ha insistito il Ministro.

Il Ministro dell'istruzione superiore ha chiesto al CNRS («Centro nazionale per la ricerca scientifica») di indagare su questo presunto fenomeno, poiché l'espressione – fabbricata da zero – è utilizzata soprattutto in rete dall'estrema destra quale «strumento di lotta ideologica», come il CNRS stesso ha constatato. Vds., in proposito, D. Chavalarias, “*Islamogauchisme*” : *le piège de l'art-right se referme sur la macronie*, in *Polioscope*, 21 febbraio 2021 (<https://polioscope.org/2021/02/islamogauchisme-le-piege-de-l-art-right-se-referme-sur-la-macronie/>).

¹¹⁴ Corte Edu, *Dogru c. Francia*, ric. n. 27058/05, 4 dicembre 2008, punti 72 e 73. Sulla questione dei simboli religiosi mostrati nelle scuole, la Corte di Strasburgo ha adottato una giurisprudenza flessibile, che lascia ampio spazio al margine nazionale di valutazione. Essa ritiene, pertanto, che il divieto di indossare il velo in un'università laica non disconosce l'art. 9 Cedu, in quanto l'interessata ha liberamente scelto di studiarvi (Corte Edu, *Karaduman c. Turchia*, ric. n. 16278/90, 3 maggio 1993). Tale giurisprudenza è stata confermata da Corte Edu [GC], *Leyla Sahin c. Turchia*, ric. n. 44774/98, 10 novembre 2005.

Il Consiglio di Stato non aveva espresso parere favorevole quando fu consultato sull'opportunità di un testo simile, pronunciandosi in questi termini:

«Se l'ordine pubblico può fondare, nel rispetto del principio di proporzionalità, un divieto di indossare indumenti che nascondano il volto in particolari circostanze di tempo e luogo in cui esso [l'ordine pubblico] è minacciato, nonché nei casi in cui l'accesso a determinati luoghi o la consegna di determinati beni o servizi richieda l'identificazione della persona o la verifica della sua età, non può dirsi altrettanto per una misura generale di divieto in ogni luogo aperto al pubblico, a meno che non venga definita una nuova concezione dell'ordine pubblico»¹¹⁵.

Persistendo nella sua volontà di legiferare, il Governo propose una nuova definizione di “ordine pubblico” a fondamento della legge. Fedele a se stesso, il Consiglio di Stato non poté emettere un parere favorevole.

Il Consiglio costituzionale approvò la legge¹¹⁶, paradossalmente, consacrando nei termini così definiti la nozione di libertà religiosa, benché da tempo avesse definito la libertà di coscienza come principio di valore costituzionale¹¹⁷. La libertà religiosa è meglio consacrata dalla giurisprudenza amministrativa¹¹⁸, che definisce la libertà di culto un «principio fondamentale riconosciuto dalle leggi della Repubblica» e una «libertà fondamentale» che consente al giudice del procedimento sommario [nell'ambito dell'istituto francese del *référé*

¹¹⁵ Vds. Consiglio di Stato, *Étude relative aux possibilités juridiques d'interdiction du port du voile intégral*, rapporto adottato dall'assemblea generale il 25 marzo 2010 (www.vie-publique.fr/sites/default/files/rapport/pdf/104000146.pdf).

¹¹⁶ Decisione 2010-613 DC, 7 ottobre 2010:

« (...) 3. Considerando che, ai sensi dell'articolo 4 della Dichiarazione dei diritti dell'uomo e del cittadino del 1789: “La libertà consiste a poter fare tutto ciò che non nuoce ad altri: in tal modo, l'esercizio dei diritti naturali di ogni uomo incontra come soli limiti quelli che assicurano agli altri membri della Società il godimento di questi stessi diritti. Questi limiti non possono essere determinati che dalla legge”; che ai sensi dell'articolo 5: “La legge non ha il diritto di difendere che le azioni nocive per la società. Tutto ciò che non è vietato dalla legge non può essere impedito e nessuno può essere costretto a fare ciò che essa non ordina”; che ai sensi dell'articolo 10: “Nessuno dev'essere disturbato circa le sue opinioni, anche religiose, purché la loro manifestazione non turbi l'ordine pubblico stabilito dalla legge”; che infine, ai sensi del terzo comma del Preambolo della Costituzione del 1946: “La legge garantisce alla donna, in tutti i campi, diritti uguali a quelli dell'uomo”;

4. Considerando che gli articoli 1 e 2 della legge impugnata hanno per oggetto di rispondere alla comparsa di pratiche, prima eccezionali, consistenti nell'occultare il proprio volto nello spazio pubblico; che il legislatore ha ritenuto che tali pratiche possano costituire un pericolo per la sicurezza pubblica e contrastino con le esigenze minime della vita in società; che ha ugualmente ritenuto che le donne che occultano il loro volto, volontariamente o meno, si trovino in una situazione d'esclusione e d'inferiorità manifestamente incompatibile con i principi costituzionali di libertà e uguaglianza; che, adottando le disposizioni impuginate, il legislatore ha così completato e generalizzato regole fino ad allora riservate a situazioni puntuali a fini di protezione dell'ordine pubblico;

5. Considerando che, avuto riguardo agli obbiettivi che si è assegnato e tenuto conto della pena istituita in caso di violazione della regola da lui fissata, il legislatore ha adottato disposizioni che assicurano, tra la salvaguardia dell'ordine pubblico e la garanzia dei diritti costituzionalmente protetti, una conciliazione che non è manifestamente sproporzionata; che, tuttavia, il divieto di occultare il proprio volto nello spazio pubblico non potrebbe, senza ledere eccessivamente l'articolo 10 della Dichiarazione del 1789, restringere l'esercizio della libertà religiosa nei luoghi di culto aperti al pubblico; che, con questa riserva, gli articoli da 1 a 3 della legge impugnata non sono contrari alla Costituzione; (...)» (www.conseil-constitutionnel.fr/sites/default/files/as/root/bank_mm/site_italien/DC/it2010613dc.pdf).

¹¹⁷ Consiglio costituzionale, decisione del 23 novembre 1977, n. 77.87 DC.

¹¹⁸ Cons. Stato, *Association séfarade de Mulhouse*, ric. n. 162289, 28 settembre 1998.

– ndr] di intervenire¹¹⁹.

Il 1° luglio 2014 la Corte Edu si è pronunciata sulla conformità alla Cedu di tale legge nella causa *SAS c. Francia*¹²⁰, concludendo che non vi sia stata violazione della Convenzione¹²¹. La Corte ha accolto numerose obiezioni, in particolare ritenendo che uno «Stato parte non possa invocare la parità dei sessi per vietare una pratica che le donne – come la ricorrente – rivendicano nell'ambito dell'esercizio dei diritti sanciti da tali disposizioni, salvo ammettere che, allo stesso titolo, si possa pretendere di proteggere degli individui contro l'esercizio dei propri diritti e libertà fondamentali». Pur assumendo che il divieto generale imposto dalla legge non sia necessario a garantire la sicurezza pubblica, *la Corte ritiene, invece, che tale divieto possa essere proporzionato a un altro scopo legittimo: la salvaguardia [tutela, conservazione, preservazione...] del «vivere insieme»*¹²².

In definitiva, il Giudice di Strasburgo ha respinto il ricorso con queste motivazioni: il divieto del velo non è fondato esplicitamente sulla connotazione religiosa dell'indumento in questione, ma sul solo fatto che nasconda il volto; d'altra parte, la sanzione comminata (pari ad euro 150) è delle più lievi.

5.5. Ordine pubblico e ordine morale

D'altra parte, il testo normativo in esame ha mutato la nozione francese di “ordine pubblico”: si tratta di un nuovo ordine pubblico, definito in termini sostanziali e non dagli effetti che intende prevenire, un ordine pubblico definito in termini di valore. Si invocano i «requisiti minimi della vita in società» – concetto eminentemente plastico, che può accogliere il peggio come il meglio –, che non possono essere considerati *a priori* un metro

¹¹⁹ Cons. Stato (ord.), *Benaissa*, ric. n. 264314, 16 febbraio 2004.

¹²⁰ Corte Edu [GC], ric. n. 43835/11, 1° luglio 2014. La Corte prende in considerazione anche la modicità delle sanzioni, tra le più leggere che il legislatore potesse prevedere; si tratta, infatti, dell'ammenda prevista per le contravvenzioni della seconda classe (attualmente, al massimo 150 euro), con la possibilità per il giudice di pronunciare, contemporaneamente o in alternativa, l'obbligo di compiere uno “stage di cittadinanza”. Inoltre, non vi è dubbio che il divieto abbia un forte impatto negativo sulla situazione delle donne che, come la ricorrente, hanno scelto di indossare il velo integrale per motivi inerenti alle loro convinzioni. Numerosi attori internazionali e nazionali impegnati nella protezione dei diritti fondamentali ritengono che un divieto generale sia sproporzionato. È possibile che la legge dell'11 ottobre 2010, e alcune controversie che ne hanno accompagnato la stesura, siano state dolorosamente avvertite da una parte della comunità musulmana, compreso chi, tra i suoi membri, non è favorevole all'uso del velo integrale. In tal senso, la Corte è molto preoccupata per le affermazioni islamofobe che hanno caratterizzato il dibattito precedente all'adozione della legge dell'11 ottobre. Non spetta certo al Giudice di Strasburgo pronunciarsi sull'opportunità di legiferare in materia. Essa sottolinea, tuttavia, che uno Stato impegnato in un processo legislativo di questo tipo corre il rischio di contribuire al consolidamento degli stereotipi che colpiscono talune categorie di persone, e di incoraggiare l'espressione dell'intolleranza. Affermazioni che costituiscono un attacco generale e veemente contro un gruppo umano identificato in base a una religione o alle origini etniche sono incompatibili con i valori della tolleranza, della pace sociale e della non-discriminazione che ispirano la Convenzione non fanno parte del diritto alla libertà di espressione, da essa consacrato.

¹²¹ Non così il Comitato per i diritti umani delle Nazioni unite, il quale ha rilevato che la legge costituiva una violazione da parte francese del Patto internazionale sui diritti civili e politici, a causa di un attacco sproporzionato alla libertà religiosa e di una discriminazione intersettoriale (basata sia sul sesso che sulle opinioni religiose): vds. il parere del 17 luglio 2018 relativo a *Yaker c. Francia*, com. n. 2747/2016 (https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/15/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=CCPR%2fC%2f123%2fD%2f2747%2f2016&Lang=en).

¹²² Vds. § 142: «*En conséquence, la Cour estime que l'interdiction litigieuse peut être considérée comme justifiée dans son principe dans la seule mesure où elle vise à garantir les conditions du “vivre ensemble”*».

valido a definire le «azioni dannose per la società» previste dalla Dichiarazione dei diritti dell'uomo del 1789 (*cf.*, *supra*, la valutazione della Corte Edu).

Allo stesso modo, l'invocazione da parte dello Stato francese del rifiuto di esclusione e di inferiorità delle donne, concetto in sé lodevole, è, ancora una volta, molto imprecisa in quanto è riconosciuta non come un diritto soggettivo di cui esse possano avvalersi, ma quale componente necessaria dell'ordine sociale, che va fatto rispettare a detrimento del loro diritto alla libertà religiosa, come se «simili pratiche potessero necessariamente costituire un pericolo per la pubblica sicurezza» (*vids.*, ancora, Corte Edu, *S.A.S. c. Francia*, *cit.*).

La legge del 2010, con questo doppio avallo acquisito, a beneficio del dubbio e/o della freddezza, sia dal Consiglio costituzionale che dalla Corte Edu, costituisce, «occorre dirlo, una forma di ordine morale che il legislatore ha imposto con una legittimità certamente derivante dal suo *status* di rappresentante della sovranità nazionale, ma meno evidente se, lasciando il terreno del diritto, si misura l'attuale forte esposizione del Parlamento e dei pubblici poteri in genere ai movimenti di opinione, a volte tanto virulenti quanto effimeri, alimentati dai *media* e dai *social network*»¹²³.

L'ordine pubblico generato dal rispetto del «vivere insieme» e il misconoscimento dei «requisiti minimi della vita in società» portano in sé numerosi eccessi, dei quali, a oltre un decennio di distanza, non si sono ancora misurati l'ampiezza ed il rischio. Invece di imparare a vivere insieme dal rispetto dell'*altro*, anche se il suo aspetto esteriore “disturba”, si preferisce escluderlo. «Tutto avviene come se si volessero “rendere invisibili” i comportamenti che appartengono a una diversa cultura, nella speranza di salvare il mondo comune dalla disgregazione»¹²⁴.

6. Ancora e sempre, l'abbigliamento delle donne

L'ossessione per l'abbigliamento religioso è qualcosa di ricorrente nell'Esagono. Già all'inizio del 1905, Briand si meravigliava di ricevere «un gran numero di lettere che si preoccupano solo di questo. Pare che la separazione stia tutta nell'abito»¹²⁵.

6.1. L'episodio del burkini

«Le misure di polizia che il sindaco di un comune costiero emana per regolamentare l'accesso alla spiaggia e la pratica della balneazione devono essere adeguate, necessarie e proporzionate alle sole necessità di ordine pubblico, quali risultano dalle circostanze di tempo e di luogo, e tenuto conto delle esigenze relative alla facilità di accesso alla riva, alla sicurezza della balneazione nonché all'igiene e alla decenza sulla spiaggia». Questo l'apprezzamento del Consiglio di Stato, contenuto in un'ordinanza del 26 agosto 2016¹²⁶.

¹²³ Così Y. Gaudemet, *Qu'est-ce que le bien commun ? Hommage à Jean-Marc Sauvé*, Berger Levrault, Boulogne-Billancourt, 2020, pp. 101 ss.

¹²⁴ Così D. Salas, *Laïcité*, *op. cit.*, p. 392.

¹²⁵ Dichiarazione alla Commissione parlamentare sulla separazione, 28 febbraio 1905, Archivi nazionali di Pierrefitte-sur-Seine, C//7300, citata da J. Baubérot, *Malaise dans la laïcité*, in *AOC*, 29 novembre 2021 (<https://aoc.media/analyse/2021/11/28/malaise-dans-la-laicite/>).

¹²⁶ *Ligue des droits de l'Homme e altri*, nn. 402742 e 402777 (www.conseil-etat.fr/decisions-de-justice/dernieres-decisions/ce-ordonnance-du-26-aout-2016-ligue-des-droits-de-l-homme-et-autres-association-de-defense-des-droits-de-l-homme-collectif-contre-l-islamophobi).

In generale, il giudice amministrativo ha ritenuto che nessun elemento permettesse di ritenere che un rischio di turbativa dell'ordine pubblico fosse legato alla tenuta da bagno di alcune persone. In particolare, ha ritenuto che lo spavento e le preoccupazioni dovute agli attentati terroristici, in particolare quello di Nizza del 14 luglio 2016, di per sé non bastassero a giustificare legalmente la misura di divieto contestata. In assenza di tali rischi, il sindaco non può adottare alcuna misura che vieti l'accesso alla spiaggia e la balneazione.

L'estate 2016 è stata segnata da numerosi decreti municipali che vietavano di indossare il *burkini* sulle spiagge, e da qualche anno, in estate, si è assistito a vari episodi di chiusura di piscine pubbliche dopo che delle donne in *burkini* vi avevano avuto accesso. Nel gennaio 2019, il Difensore dei diritti (autorità amministrativa indipendente, istituita nel 2008) ha dato ragione a una donna che, per aver indossato un *burkini*, era stata espulsa da una piscina, chiedendo che fosse modificato il regolamento interno della struttura.

Il principio di laicità permette agli utenti dei servizi pubblici di mostrare al loro interno simboli (più o meno discreti) o portare abiti che manifestino – o che potrebbero essere percepiti come manifestazione di – un'appartenenza religiosa. Ora, alcuni contesti di pratica sportiva presuppongono l'uso di un abbigliamento adeguato; nel caso di una piscina pubblica, per motivi sanitari, igienici e di sicurezza, il regolamento interno dello stabilimento sportivo, che si applica a tutti gli utenti, può quindi prevedere il divieto di particolari costumi da bagno¹²⁷. Pertanto, il divieto di un abbigliamento da bagno del tipo *burkini* in una piscina pubblica non può fondarsi sul principio di laicità, ma può basarsi su dati materiali che dimostrino che, per motivi sanitari, di igiene o di sicurezza, un simile abbigliamento non può essere autorizzato.

La crisi sanitaria prodotta dal Covid ha rinvigorito questa ossessione.

6.2. I simboli religiosi indossati dalle accompagnatrici delle gite scolastiche

Ecco un'altra ossessione! L'umiliazione di una madre che, l'11 ottobre 2019, accompagnava una gita scolastica a Digione, presso il Consiglio regionale della Borgogna-Franca Contea, e alla quale è stato chiesto di lasciare la sala da un rappresentante del *Rassemblement National* (ex-“Front National”, denominazione mantenuta fino al marzo 2018) «perché indossava un *foulard*», è stata a suo tempo ampiamente mediatizzata ed ha suscitato indignazione¹²⁸.

Dopo il deplorabile evento, è così riemerso il vecchio dibattito sulle accompagnatrici scolastiche. Diciotto giorni dopo, il Senato votò una legge che vietava i simboli religiosi per gli «accompagnatori di gite scolastiche», che però non venne confermata dall'Assemblea nazionale. Un anno e mezzo dopo, il 30 marzo 2021, i senatori ci hanno riprovato, votando un emendamento in tal senso nell'ambito della disamina della legge sul "separatismo", emendamento non ripreso a giugno, quando l'Assemblea nazionale ha votato la legge.

In un parere del 23 dicembre 2013, il Consiglio di Stato ha deciso che: «I genitori che accompagnano le uscite scolastiche non sono né agenti né collaboratori del servizio

¹²⁷

www.gouvernement.fr/sites/default/files/contenu/piece-jointe/2019/06/mise_au_point_sur_les_reglements_interieurs_relatifs_aux_tenues_de_bain_dans_les_piscines_publicques.pdf

¹²⁸ Cfr. J. Bouchet-Petersen, *Julien Odul et la maman voilée : honte au RN et à ses idiots utiles*, *Libération*, 13 ottobre 2019 (www.liberation.fr/france/2019/10/13/julien-odoul-et-la-maman-voilee-honte-au-rn-et-a-ses-idiots-utiles_1757332/?redirected=1).

pubblico, ma utenti del servizio pubblico, che non devono sottostare al principio di neutralità religiosa». Va detto che il Ministro dell'educazione nazionale, Luc Chatel, nel marzo 2012 aveva firmato una circolare applicabile a inizio anno scolastico (settembre) 2012/2013. La “circolare Chatel” aveva lo scopo di: «impedire che i genitori degli allievi o qualsiasi altro attore manifestino, con il loro abbigliamento o le loro parole, le proprie convinzioni religiose, politiche o filosofiche quando accompagnano gli allievi durante le uscite e le gite scolastiche». A seguito delle contestazioni di questa circolare e delle polemiche così suscitate, il Consiglio di Stato è stato interpellato dal Difensore dei diritti, desideroso di «poter essere in grado di fornire risposte fondate» alle persone che l'avevano sollecitato.

6.3. *Il velo nei luoghi di lavoro*

La libertà religiosa del lavoratore dipendente è teoricamente protetta in tutte le fasi del contratto di lavoro, dall'assunzione alla risoluzione del contratto.

Il Comitato per i diritti umani delle Nazioni Unite, da parte sua, ha ritenuto alcuni aspetti del diritto francese contemporaneo, relativo alle manifestazioni del credo religioso, contrari non solo all'art. 18 (libertà di religione), ma anche all'art. 26 (principio di uguaglianza e non-discriminazione) del Patto internazionale sui diritti civili e politici del 1966. Il caso “*Baby Loup*”¹²⁹ (che in Francia ebbe ampia risonanza) riguardava il licenziamento «per colpa grave» a causa del mancato rispetto della clausola di neutralità religiosa interna a un asilo nido di Chanteloup-les-Vignes, nella *banlieue* parigina. Contrariamente alla Corte di cassazione francese¹³⁰, il Comitato Onu ha ritenuto il fatto una «discriminazione inter-settoriale basata sul genere e sulla religione».

Esiste dunque una divergenza¹³¹ nell'approccio alla libertà religiosa: se per l'Onu è qualcosa di universale, nel contesto europeo esso risulta, invece, limitativo.

Occorre precisare che la Corte di giustizia dell'Unione europea è intervenuta per chiarire in che misura certe restrizioni alla libertà religiosa potessero o meno costituire una discriminazione. Investita di due questioni pregiudiziali provenienti dalla Francia e dal Belgio, la Cgue ha confermato l'ammissibilità – alla luce della direttiva 2000/78/CE, che istituisce un quadro generale a favore della parità di trattamento in materia di occupazione e di lavoro – di clausole generali con le quali i datori di lavoro prescriverebbero la neutralità delle convinzioni (religiose, politiche, filosofiche) dei loro dipendenti. Ne va – sostiene la Corte – della libertà d'impresa e della possibilità per il datore di lavoro di voler così definire l'immagine dell'impresa¹³².

¹²⁹ Corte Edu, *F.A. c. Francia*, ric. n. 2662/2015, 16 luglio 2018, § 8.13 (le valutazioni del Comitato Onu valgono anche per la l. 11 ottobre 2010 sul divieto di dissimulazione del volto, vds. *supra*).

¹³⁰ Cass., plenum, 25 giugno 2014 (ric. n. 13-28.369, www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000029153791/). Rispetto alla sua prima decisione, la Corte ha assunto una diversa posizione in seguito alla “ribellione” del giudice del rinvio.

¹³¹ S. Henneke-Vauchez, *Baby Loup à Genève : diversité des interprétations de la liberté religieuse et de la discrimination en droit(s) européen(s) et international*, in B. Nabli (a cura di), *Laïcité de l'État et État de droit*, Dalloz, Parigi, 2019, p. 141.

¹³² Cgue [GS], *Achbita e Centrum voor gelijkheid van kansen en voor racismebestrijding c. G4S Secure Solutions*, C-157/15, 14 marzo 2017 (<https://curia.europa.eu/juris/fiche.jsf?id=C%3B157%3B15%3BRP%3B1%3BP%3B1%3BC2015%2F0157%2FJ&language=it>).

Ancora, la Corte di Lussemburgo si è pronunciata sulla questione se le preferenze della clientela possano essere invocate dal datore di lavoro per licenziare una dipendente per il fatto che porti il velo sul luogo di lavoro. La Corte ricorda che la nozione di «esigenza professionale essenziale e determinante» (che, sola, può - in alcune limitate condizioni - convalidare decisioni inerenti all'occupazione basate sulla religione dei dipendenti) rinvia necessariamente a «un'esigenza oggettivamente dettata dalla natura o dalle condizioni di esercizio dell'attività professionale in questione». Essa non può¹³³, quindi, «ricoprire considerazioni soggettive quali la volontà del datore di lavoro di tener conto dei particolari desideri del cliente». La giurisprudenza francese¹³⁴ va nella stessa direzione: in assenza di una clausola di neutralità scritta, il licenziamento basato sul rifiuto di ritirare il velo su richiesta del cliente costituisce una discriminazione diretta.

Ma il confine non è necessariamente così netto tra la sanzione di chi indossa il velo all'interno dell'impresa, comminata in base alla definizione di una certa immagine di quest'ultima (possibile), e la sanzione basata sulle preferenze e i pregiudizi della clientela (impossibile)...

7. La libertà e la tutela dei culti

7.1. Definizione di culto

Interrogato alla Camera dei deputati, il relatore della legge del 1905 Aristide Briand apportava questa precisazione decisiva: «Con la seconda parte dell'articolo 1, la Repubblica, considerando le manifestazioni esterne delle credenze e delle religioni che costituiscono l'esercizio dei culti, si impegna a garantirne la piena e totale libertà. Il termine “culti” non è frutto di un'elezione arbitraria: l'abbiamo scelto in quanto parola appropriata e giuridicamente consacrata».

Infatti, prima del 1905, nell'applicazione dell'articolo 260 del codice penale, che puniva «ogni individuo che, con mezzi di fatto o minacce, abbia costretto una o più persone a – o impedito loro di – esercitare uno dei culti autorizzati», i tribunali distinguevano tra:

- «la facoltà per ogni individuo di ammettere o respingere nel foro interno questo o quel credo religioso si chiama libertà di coscienza»;
- «la facoltà per ogni individuo di praticare il proprio credo o, in altre parole, di esercitare con atti esterni il culto che ha scelto si chiama libertà di culto».

La separazione tra Stato e Chiese non ha dispensato il legislatore dal conferire lo *status* giuridico necessario alla libertà religiosa. Pertanto, ha conservato la nozione di “culto” attribuendole un regime giuridico parzialmente derogatorio dal diritto comune delle “convinzioni” (libertà di espressione, di riunione, di associazione). La libertà di culto è stata a lungo concepita implicitamente sulla base delle evidenze sociologiche dell'epoca, e il giudice l'ha esplicitamente definita solo nel 1997, combinando credo religioso e attività cerimoniali.

¹³³ Cgue [GS], *Bougnaoui et ADDH c. Micropole SA*, C-188/15, 14 marzo 2017, § 40.

¹³⁴ Corte appello Versailles, 21° camera (tribunale del lavoro, licenziamento dopo cassazione), 18 aprile 2019, n. 18/021.

Nel suo parere del 24 ottobre 1997¹³⁵, il Consiglio di Stato ha avallato questo approccio, già risalente, benché implicito: «Dalle disposizioni degli articoli 18 e 19 della legge del 9 dicembre 1905, risulta che le associazioni che rivendicano lo *status* di “associazione di culto” debbono avere per oggetto esclusivo l'esercizio di un culto, vale a dire, ai sensi di tali disposizioni, la celebrazione di cerimonie organizzate per l'adempimento, da parte di persone accomunate da uno stesso credo religioso, di certi riti o pratiche», restando indiscutibile – e indiscusso – che l'ambito coperto dalla legge del 1905 non fosse affatto limitato ai culti conosciuti a quell'epoca, il che avrebbe comportato, di fatto, un ripristino della categoria dei “culti riconosciuti” propria del regime concordatario. Così, un culto presuppone la riunione di due elementi: soggettivo, consistente nella credenza o fede in una divinità; oggettivo, vale a dire l'esistenza di una comunità che si riunisce per praticare, attraverso le cerimonie, tale credenza.

7.2. La garanzia di libero esercizio del culto: principio di organizzazione dei poteri o diritto individuale?

In una decisione del 21 febbraio 2013 (n. 2012-297), deliberando su una questione prioritaria di costituzionalità (QPC)¹³⁶, il Consiglio costituzionale ha fatto del principio di laicità uno dei principi che figurano tra i «diritti e le libertà che la Costituzione garantisce». Così, il Consiglio «ha posto le componenti della laicità a fondamento dei diritti individuali»¹³⁷, mentre in precedenza ravvisava nel principio di laicità solo un principio atto a regolare una certa organizzazione dei poteri pubblici.

Questa dimensione di attivazione individuale della garanzia del libero esercizio del culto fa parte, da qualche anno, della giurisprudenza del Consiglio di Stato.

In particolare, l'estensione degli obblighi del potere pubblico quale *garante* del libero esercizio del culto assume una forma specifica quando le persone credenti interessate vengono private della libertà. Così, alla stregua della libertà costituzionale di esercizio del culto, il Consiglio di Stato ha ritenuto che l'amministrazione penitenziaria fosse tenuta a procedere all'autorizzazione di un numero sufficiente di ministri del culto con riguardo alla domanda proveniente da persone detenute, anche per culti minoritari in termini numerici (nella fattispecie, i testimoni di Geova)¹³⁸. Similmente, qualche mese più tardi¹³⁹, il Consiglio riteneva alcune disposizioni del cpp, relative all'isolamento disciplinare, legali e conformi alla Cedu unicamente in quanto garantivano, in ogni caso, al detenuto il diritto di intrattenersi con un ministro del culto e di conservare gli oggetti e i libri necessari alla sua pratica religiosa, anche in cella di isolamento.

7.3. Applicazioni attuali nel contesto della pandemia

¹³⁵ Cfr. *Revue française de droit administratif*, n. 1/1998, pp. 61-69.

¹³⁶ Sul controllo di costituzionalità, mi sia consentito rinviare a S. Gaboriau, *Istituzioni e organi di garanzia in Francia*, in *Questione giustizia online*, 23 aprile 2020 (tr. it. a cura di S. Benvenuti e P. Corona – www.questionegiustizia.it/articolo/istituzioni-e-organi-di-garanzia-in-francia_23-04-2020.php).

¹³⁷ Vds. S. Hennette-Vauchez, *Séparation*, op. cit. (www.cairn.info/revue-les-nouveaux-cahiers-du-conseil-constitutionnel-2016-4-page-9.htm).

¹³⁸ Cons. Stato, *Ministre de la Justice*, ric. n. 351115, 16 ottobre 2013.

¹³⁹ Cons. Stato, *M.S.*, ric. n. 365237, 11 giugno 2014.

Tre decisioni rappresentative della posizione del Consiglio di Stato, assunte durante la pandemia, meritano di essere segnalate.

1) Adito da diverse associazioni (non dalla gerarchia cattolica, che preferì tentare di negoziare con il Ministro dell'interno), il 18 maggio 2020¹⁴⁰ il giudice dell'urgenza del Consiglio di Stato ha ordinato al Governo di revocare il divieto generale e assoluto di riunione nei luoghi di culto, sostituendolo con l'emanazione di misure strettamente proporzionate ai rischi sanitari e appropriate all'inizio del "de-confinamento". Così, con decreto del 23 maggio successivo (che entrava in vigore lo stesso giorno), le cerimonie religiose furono autorizzate nel rispetto di alcune regole sanitarie, l'*Aïd el-Fitr* poté essere festeggiata nelle moschee e le messe ripresero da domenica 24 maggio.

2) Con decisione del 29 novembre 2020¹⁴¹, il giudice dell'urgenza del Consiglio di Stato, adito per far sospendere con urgenza il limite delle 30 persone per i raduni nei luoghi di culto – imposto dal Governo con decreto del 29 ottobre 2020 –, ha ordinato al Governo di modificare tale limite entro tre giorni, adeguandolo ad alcuni parametri come la superficie degli edifici o la loro capacità di accoglienza, affinché quest'ultima sia strettamente proporzionata al rischio sanitario.

3) Con decisione del 6 maggio 2021¹⁴², adito dalla Grande Moschea di Parigi e da due associazioni, il giudice dell'urgenza del Consiglio di Stato ha rifiutato di autorizzare

¹⁴⁰ Dec. n. 440366 (sintesi). Il giudice dei *référés* del Consiglio di Stato ricorda che la libertà di culto – una libertà fondamentale – comporta anche, tra le sue componenti essenziali, il diritto di partecipare collettivamente a cerimonie, in particolare nei luoghi di culto. Essa deve, tuttavia, essere conciliata con l'obiettivo di valore costituzionale della tutela della salute. Il giudice rileva la possibilità di misure meno rigorose rispetto al divieto di radunarsi nei luoghi di culto, previsto dal decreto dell'11 maggio 2020, soprattutto avendo a mente tolleranza per i raduni di meno di 10 persone in altri luoghi aperti al pubblico, prevista dallo stesso decreto. Ritiene, pertanto, che un divieto generale ed assoluto presenti un carattere sproporzionato rispetto all'obiettivo di tutela della salute pubblica, e perciò costituisca, dato il carattere essenziale di tale componente della libertà di culto, un attacco grave e palesemente illegale a quest'ultima.

¹⁴¹ Dec. n. 446930 (sintesi). Osserva il giudice che le cerimonie religiose espongono i partecipanti a un rischio di contaminazione proporzionale al loro tenersi in uno spazio chiuso, di dimensioni ridotte, per un periodo significativo, con un gran numero di persone, e che sono accompagnate da preghiere a voce alta o canti, da gesti rituali che implicano contatti, spostamenti o scambi tra i partecipanti. Per questo motivo, le condizioni di accesso e di presenza nei luoghi di culto vanno regolamentate per limitare le contaminazioni; la libertà di culto dev'essere conciliata con l'obiettivo di protezione della salute riconosciuto dalla Costituzione. Tuttavia, nell'iniziale alleggerimento del contenimento, nessuna delle altre attività neo-autorizzate (commerci "non essenziali" in particolare) è soggetta a un limite relativo al numero di persone e fissato indipendentemente dalla superficie dei locali. La peculiarità delle cerimonie religiose non basta a giustificare il tetto di 30 persone imposto a tutti gli istituti di culto, a prescindere dalle loro dimensioni. Il giudice ha, quindi, ritenuto che tale massimale fosse sproporzionato rispetto all'obiettivo di preservare la salute pubblica e che il Governo avesse arrecato un pregiudizio grave e manifestamente illegale a quella fondamentale libertà che è la libertà di culto.

¹⁴² Dec. n. 452144 (sintesi). Il giudice rileva che la situazione sanitaria rimane preoccupante e che sono state attuate, da parte di numerose moschee, misure alternative per consentire un monitoraggio adeguato dei credenti, in particolare durante il *Laylat al-Qadr* o "Notte del Destino", con un servizio gestito per via telematica. Rileva, altresì, che per le autorità pubbliche sarebbe assai complicato assicurarsi che tutti gli spostamenti avvenuti nella notte tra l'8 e il 9 maggio – eccettuate le esigenze inderogabili – siano collegati al *Laylat al-Qadr*. Per tali motivi, il giudice respinge la richiesta di deroga. Come già in precedenti ricorsi inerenti all'esercizio del culto, il giudice dei *référés* ricorda che la libertà di culto è una libertà fondamentale, che include in particolare il diritto di partecipazione collettiva ad una cerimonia. Nell'attuale contesto sanitario, questa libertà deve tuttavia essere conciliata con l'obiettivo di protezione della salute della popolazione, riconosciuto dalla Costituzione. Rammenta, infine, che le misure attualmente in vigore consentono già di partecipare collettivamente alle cerimonie religiose organizzate tra le 6 e le 19.

l'apertura delle moschee in Francia nella notte tra l'8 e il 9 maggio, in occasione della cd. “Notte del Destino”¹⁴³.

7.4. I menu alternativi

7.4.1. Istituti penitenziari

La Corte Edu ha chiaramente stabilito che il rispetto delle prescrizioni alimentari costituisce un aspetto della libertà religiosa e che, di conseguenza, l'impossibilità per un detenuto buddista di fare pasti vegetariani va letta come una violazione degli obblighi derivanti dalla Convenzione (Corte Edu, *Jacobski c. Polonia*, ric. n. 18429/06, 7 dicembre 2010). Allo stesso modo, in Francia, il Controllore generale dei luoghi di privazione della libertà (Cglpl) ha moltiplicato avvertimenti e raccomandazioni, insistendo su come, alla privazione della libertà religiosa causata dall'impossibilità di far adeguare i pasti in stato di detenzione, si aggiunga un rischio di discriminazione fra quei detenuti che – esemplificando – a mensa possono disporre di prodotti *halal* o *kosher*, per esempio, e quelli che non ne hanno i mezzi¹⁴⁴.

Ma il Consiglio di Stato, con decisione del 25 febbraio 2015¹⁴⁵, non ha ritenuto che l'amministrazione fosse obbligata a «garantire, in ogni circostanza, un'alimentazione rispettosa delle convinzioni [religiose]», e ha bilanciato la libertà religiosa con «l'obiettivo d'interesse generale del mantenimento del buon ordine negli istituti penitenziari e [con] i vincoli materiali propri della gestione di tali istituti». Il Consiglio di Stato ha sottolineato la validità di un «apprezzamento generale delle condizioni in cui l'offerta giornaliera dei *menu*» è organizzata all'interno del carcere; al riguardo, ha rilevato che l'amministrazione penitenziaria fornisce «a tutti i detenuti *menu* privi di maiale e *menu* vegetariani, e che, in occasione di feste religiose, i detenuti possono richiedere *menu* conformi al loro credo». Inoltre, «qualora i detenuti, per procurarsi un'alimentazione complementare conforme alle prescrizioni della religione di appartenenza, debbano ricorrere al sistema della mensa, spetta all'amministrazione aiutare i detenuti privi di risorse sufficienti a beneficiare di tale sistema, nei limiti dei vincoli di bilancio e di fornitura».

7.4.2. Istituti scolastici

Per quanto riguarda le scuole pubbliche – le sole interessate dal principio di laicità – il Consiglio di Stato, con decisione del 25 ottobre 2002, ha rilevato che, essendo le mense scolastiche servizi pubblici facoltativi (il tempo dedicato al pasto non rientra nell'orario scolastico), non può esservi un obbligo di fornire *menu* “arrangiati” o differenziati¹⁴⁶. In concreto, la questione è spesso risolta in modo pragmatico e differenziato secondo i vari enti locali. A partire dagli anni ottanta, lo Stato ha tuttavia raccomandato di prendere in

¹⁴³ Dec. n. 452144. Per i praticanti dell'islam, il *Laylat al-Qadr* è la notte nella quale il profeta Maometto avrebbe ricevuto dall'arcangelo Gabriele la rivelazione del Corano.

¹⁴⁴ Vds. Cglpl, *Rapport d'activité 2013*, pp. 249 ss. (www.cglpl.fr/wp-content/uploads/2014/04/CGLPL_rapport-2013_version-WEB.pdf).

¹⁴⁵ *M.B.*, ric. n. 375724.

¹⁴⁶ *M.me Renault*, ric. n. 251161.

considerazione le «abitudini e consuetudini alimentari familiari, in particolare per i bambini di origine straniera»¹⁴⁷. A quest'ultima nota sono seguite diverse circolari¹⁴⁸, le quali, senza contraddirsi, introducevano se non altro delle sfumature.

Di fronte ai divieti alimentari degli allievi musulmani ed ebrei, gli enti locali reagiscono in vario modo. Alcuni applicano una "neutralità alimentare" totale, rifiutandosi di prendere in considerazione il complesso delle restrizioni religiose. Per la maggior parte, essi assumono un atteggiamento che permette ai fanciulli di continuare a sedere insieme «alla mensa della Repubblica»¹⁴⁹: pasto sostitutivo per chi non consuma maiale, abbandono del riferimento all'*halal* con proposta di due *menu* – di carne e vegetariano –, opzione per la soluzione del *menu* vegetariano generalizzato; ciò permetterebbe, nell'intento dei promotori, di «rispettare i valori laici e repubblicani, invocando allo stesso tempo il rispetto delle differenze»¹⁵⁰.

Il Difensore dei diritti, in un rapporto del 19 giugno 2019 – in particolare, nella relativa raccomandazione n. 6 –, ha auspicato una riflessione sulla generalizzazione del pasto vegetariano sostitutivo in tutti quegli ambiti territoriali nei quali sia attuabile tale misura, che consente di risolvere numerose controversie relative alle richieste di adeguamento dei *menu*, e ciò a seguito dell'adozione dell'art. L. 230-5-6 del codice rurale e della pesca marittima¹⁵¹.

Questo tipo di contenzioso rimane aperto, poiché molti degli eletti a livello locale, cavalcando l'onda populista e anti-musulmana (che non si limita alle parole ingiuriose del “nuovo candidato” alle presidenziali del 2022, Eric Zemmour), hanno deciso per la soppressione dei *menu* sostitutivi nella ristorazione scolastica. L'11 dicembre 2020 il Consiglio di Stato ha preso posizione¹⁵², ricordando che non esiste alcun obbligo, per gli enti locali che gestiscono un servizio pubblico di ristorazione scolastica, di distribuire pasti differenziati che permettano agli alunni di non consumare alimenti vietati dalle loro convinzioni religiose. Ha, inoltre, ritenuto che il principio di laicità sancito dall'art. 1 della Costituzione vieta a chiunque di avvalersi delle proprie credenze religiose per sottrarsi alle regole comuni che disciplinano le relazioni tra enti pubblici e privati. Nondimeno, ha considerato che né i principi di laicità e neutralità del servizio pubblico, né il principio di uguaglianza degli utenti di fronte a quest'ultimo vietavano agli enti di proporre *menu* sostitutivi. Il Consiglio ha così approvato l'annullamento della decisione del Consiglio comunale di Chalon-sur-Saône, fondata esclusivamente sui principi di laicità e neutralità del

¹⁴⁷ Ministero della pubblica istruzione, nota del 21 décembre 1982, n. 82-598, in *Bulletin officiel de l'éducation nationale*, 6 gennaio 1983, p. 1.

¹⁴⁸ In particolare, quelle del 25 giugno 2001, del 10 settembre 2004 e del 16 agosto 2011.

¹⁴⁹ S. Papi, *Islam, laïcité et commensalité dans les cantines scolaires publiques. Ou comment continuer à manger ensemble “à la table de la République” ?*, in *Homme & migrations*, n. 1296, 2012, pp. 126 ss. (<https://journals.openedition.org/hommesmigrations/1522>).

¹⁵⁰ In *La Gazette des communes, des départements et des régions*, 3 ottobre 2007, passaggio riportato da S. Papi, *op. ult. cit.*

¹⁵¹ Nell'attuale versione: «I. I gestori pubblici e privati dei servizi di ristorazione scolastica propongono, almeno una volta alla settimana, un *menu* vegetariano. (...) III. Entro il 1° gennaio 2023, nel momento in cui abitualmente viene offerta una scelta variegata di *menu*, i gestori pubblici e privati dei servizi di ristorazione collettiva dello Stato, dei suoi enti pubblici e delle imprese pubbliche nazionali sono tenuti a proporre, quotidianamente, l'opzione per un *menu* vegetariano».

¹⁵² Dec. n. 426483.

servizio pubblico. Infine, ha precisato che, quando gli enti che hanno scelto di assicurare il servizio pubblico di ristorazione nelle scuole ne definiscono (o ridefiniscono) le regole organizzative, devono tener conto dell'interesse generale finalizzato ad assicurare a tutti gli alunni l'accesso a quel servizio pubblico, considerando le esigenze di buon funzionamento del servizio e i mezzi umani e finanziari disponibili.

Si tratta, come si vede, di una giurisprudenza molto sottile. È interessante notare che il Tribunale amministrativo di Digione, con sentenza del 28 agosto 2017, aveva annullato la decisione del Comune di Chalon-sur-Saône, stimando – al volgere di un'istruttoria che ha coinvolto il Difensore dei diritti e la Commissione nazionale consultiva dei diritti dell'uomo (CNCDH) – che essa non avesse rivolto, ai sensi della Convenzione internazionale sui diritti dell'infanzia, un'attenzione preminente all'interesse dei fanciulli, motivazione non ripresa né dalla Corte d'appello (che, per una ragione procedurale, non l'aveva esaminato) né dal Consiglio di Stato.

8. Conclusione. Quando la laicità diventa un “pass politico” per conquistare l'opinione pubblica

Per Jean Baubérot «[l]a recente adozione della legge “che rafforza il rispetto dei principi della Repubblica” si è accompagnata a una molteplicità di misure volte a promuovere la laicità: manifesti del Ministero dell'educazione nazionale, creazione di un “Premio alla laicità” (...). [È opportuno] sottolineare come queste iniziative rispecchino una concezione della laicità che esclude, e ciò in contrasto con la legge del 1905, incentrata sulla difesa della libertà di coscienza»¹⁵³.

Questa “pre-campagna” elettorale conferma uno slittamento verso destra – compresa la destra estrema – delle rappresentazioni della laicità. Non si tratta solo del chiasso mediatico che circonda Zemmour¹⁵⁴, del gioco al rialzo che vede impegnati i candidati del partito “Les Républicains”, ma anche di un clima generale in cui le accuse di “wokismo” e di “islamo-gauchismo” bastano a bloccare ogni riflessione che presenti un minimo di libertà.

Una situazione simile è tanto più sorprendente in quanto – come è noto – per un secolo intero la laicità è stata uno degli elementi distintivi essenziali della sinistra, che ora appare invece alla deriva, incapace di opporre una visione strutturata della laicità divergente dall'attuale “a destra tutta!”.

Stiamo vivendo una ripresa delle tensioni laiciste contro l'islam. Esse covano nell'ombra traumatica e sempre presente dell'11 settembre 2001, nel contesto di guerra in cui versano Paesi come la Siria, l'Iraq, l'Afghanistan, nell'impatto della guerra contro l'Isis, nelle ricadute del conflitto israelo-palestinese e nei timori legati al terrorismo, che ha pesantemente colpito la Francia.

«Tensioni laiche rivolte all'islam, dunque, proprio nel momento in cui si concretizzano varie aspirazioni identitarie, e la società francese è culturalmente e religiosamente sempre più diversificata. È l'identità repubblicana francese nel suo insieme, fondata sull'universalismo astratto del *cittadino*, ad essere scossa. Oggi l'universalità non si

¹⁵³ J. Baubérot, *Malaise*, op. cit. (<https://aoc.media/analyse/2021/11/28/malaise-dans-la-laicite/>).

¹⁵⁴ Cronista per *CNews*, si è trasformato in politico di estrema destra. L'odio per i musulmani gli stranieri alla bocca, ha subito due condanne per istigazione all'odio razziale e religioso.

raggiunge più abbandonando le differenze interne, ma andrebbe rivendicata proprio a partire da quelle differenze. Il modello repubblicano assimilazionista francese ha qualche difficoltà ad ammetterlo, soprattutto se si parla di identità religiose»¹⁵⁵.

Tutti questi fenomeni fanno sì che i poteri pubblici siano inclini a una “gestione” securitaria dell’islam, che ne rallenta e complica l’armonico integrarsi nel paesaggio religioso francese, come invece vorrebbe – è un fatto ormai acquisito – la quasi unanimità dei musulmani, a maggior ragione se pensiamo che la maggior parte di loro rappresenta gli strati sociali meno favoriti, e che l’integrazione di queste persone non può affatto ridursi a un “affare di religione”.

Il sentimento di essere negativamente discriminati è, in ogni caso, particolarmente vivo tra i musulmani e, in modo particolare, tra i giovani dei quartieri periferici. Uno studio del 2019, frutto della collaborazione tra IFOP («Istituto per gli studi sulla pubblica opinione, e il marketing»), DILCRAH («Delegazione interministeriale per la lotta contro il razzismo, l’antisemitismo e l’odio anti-LGBT») e la Fondazione “Jean Jaurès”¹⁵⁶, condotto su persone che si riconoscono “musulmane”, conferma la loro sovraesposizione a molteplici discriminazioni a causa della religione, ma anche dell’origine (percepita) e del colore della pelle. A seguito del concentrarsi del dibattito pubblico su questioni come quella del velo o del *burkini*, la discriminazione religiosa appare fortemente correlata alla visibilità dei simboli o dell’appartenenza a una determinata confessione. Inoltre, nel 2021 si è registrato un aumento del 32% degli atti anti-musulmani¹⁵⁷.

È troppo presto per fare un bilancio della legge del 24 agosto 2021, «che rafforza il rispetto dei principi della Repubblica» conferendo all’Esecutivo poteri esorbitanti – in particolare, il controllo delle associazioni, con il pretesto di una “verifica di qualità repubblicana”, monitorandone il funzionamento, le attività e le modalità di finanziamento, e facilitandone lo scioglimento obbligato.

Per la vita di una società democratica, la libertà di associazione è un elemento essenziale e non si può che essere preoccupati per il clima in cui quella legge è stata votata. Alcune associazioni¹⁵⁸ – tra cui il Sindacato della Magistratura – hanno deciso di presentare un ricorso alla Commissione europea contro questa legge per mancato rispetto della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione.

«[G]aranzia della libertà e dell’uguaglianza» di tutte e di tutti «nelle scelte relative alla loro sfera spirituale, [la laicità] deve restare la chiave di volta della nostra Repubblica»¹⁵⁹. Il patto repubblicano, così spesso invocato, deve necessariamente includere l’impegno, da parte dello Stato, a rispettare la libertà religiosa in tutte le sue componenti e a lottare efficacemente contro le discriminazioni e gli atti di violenza “anti-religiosi”.

¹⁵⁵ J.-P. Willaime, *1905 et la pratique d’une laïcité de reconnaissance sociale des religions*, in *Archives des sciences sociales des religions*, n. 129, 2005, p. 10 (<https://journals.openedition.org/assr/1110?lang=it>).

¹⁵⁶ *État des lieux des discriminations et des agressions envers les musulmans de France*, 6 novembre 2019 (www.ifop.com/publication/etat-des-lieux-des-discriminations-et-des-agressions-envers-les-musulmans-de-france/).

¹⁵⁷ Cfr. www.lemonde.fr/societe/article/2021/12/14/la-france-a-recense-pres-de-1-400-actes-antireligieux-en-2021_6106002_3224.html.

¹⁵⁸ Cfr. www.ldh-france.org/nous-refusons-une-laicite-detournee-contre-nos-libertes/.

¹⁵⁹ Vds. P. Weil, *De la laïcité*, op. cit., quarta di copertina.

